

Legge regionale 03 marzo 1998 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

Art. 15

(Comitati tecnici provinciali di coordinamento)

1. Al fine di garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA con i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, ciascuna Provincia costituisce un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:

- a)** elaborare proposte relative al programma annuale di attività del relativo Dipartimento ed alla sua migliore attuazione;
- b)** formulare proposte in ordine ai contenuti delle convenzioni di cui all'articolo 12 ed al loro aggiornamento;
- c)** fornire al Direttore generale eventuali elementi ritenuti sostanziali per il miglior coordinamento a livello provinciale.

2. Tale Comitato è composto da:

- a)** il dirigente della struttura competente in materia ambientale della Provincia, che lo presiede;
- b)** il Direttore del Dipartimento provinciale dell'ARPA;
- c)** i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della provincia.

3. Partecipano alle sedute i Direttori tecnico- scientifico e amministrativo dell'ARPA.

4. Il Comitato tecnico provinciale di coordinamento è convocato dal suo Presidente almeno tre volte l'anno o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Direttore generale dell'ARPA.